

## Statuto dell'Associazione

### SwissRailvolution

<b>CAPITOLO I</b> <b>NOME, SEDE E OBIETTIVO</b>	
<b>ARTICOLO 1</b> <b>DENOMINAZIONE</b>	<p>SwissRailvolution è un'associazione disciplinata dal presente statuto e, in via sussidiaria, dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).</p> <p>L'Associazione, che ha una durata illimitata, è al servizio della comunità, è indipendente e non ha scopo di lucro.</p>
<b>ARTICOLO 2</b> <b>SEDE</b>	<p>L'Associazione ha la sua sede a Berna.</p>
<b>ARTICOLO 3</b> <b>OBIETTIVO</b>	<p>L'Associazione mira a far rinascere le ferrovie in Svizzera per affrontare tre grandi sfide: l'obsolescenza della rete ferroviaria, la crisi climatica e l'equilibrio territoriale.</p> <p>La nuova rete si baserà principalmente sullo sviluppo della <i>Croce federale della mobilità</i>, con due assi principali ovest-est e nord-sud, da frontiera a frontiera.</p> <p>La rinascita delle ferrovie è compatibile con i progetti già in corso e pianificati; tiene conto delle tecnologie future; postula un aumento significativo della capacità, della frequenza e della velocità sulle tratte sovraccariche; completa la rete; separa le reti passeggeri e merci e contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra.</p> <p>Per raggiungere questi obiettivi, l'Associazione può avviare tutte le azioni necessarie sia a livello politico (autorità comunali, cantonali e federali) sia nei confronti dell'opinione pubblica; in particolare, può partecipare alle attività di altre associazioni e sostenere e collaborare con gruppi e movimenti politici che si impegnano a raggiungere gli stessi obiettivi o obiettivi simili e compatibili. L'Associazione può promuovere e/o partecipare a studi o allo sviluppo di scenari.</p>

<b>CAPITOLO II RISORSE</b>	
<b>ARTICOLO 4 RISORSE</b>	<p>Le risorse dell'Associazione provengono da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quote associative</li> <li>• donazioni e lasciti</li> <li>• sponsorizzazioni</li> <li>• sovvenzioni pubbliche e private</li> <li>• ricavi da attività specifiche</li> <li>• qualsiasi altra risorsa consentita dalla legge.</li> </ul> <p>Le risorse possono essere utilizzate solo per raggiungere l'obiettivo sociale.</p> <p>I soci non hanno alcun diritto sulle risorse dell'Associazione.</p>
<b>CAPITOLO III SOCI</b>	
<b>ARTICOLO 5 SOCI</b>	<p>5.1. <u>Soci</u> L'adesione all'Associazione è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica che condivida lo scopo e le strategie dell'Associazione e che sia accettata dal Comitato.</p> <p>5.2. <u>Categorie di appartenenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soci fondatori</u> Sono le persone/istituzioni che hanno partecipato all'Assemblea Costituente.</li> <li>• <u>Soci ordinari</u> Sono i membri che sono stati accettati dal Comitato.</li> <li>• <u>Soci d'ufficio</u> Sono le persone giuridiche che sono soci ordinari dell'Associazione, alle quali l'Assemblea Generale ha conferito il diritto di avere sempre un posto nel Comitato.</li> <li>• <u>Soci onorari</u></li> </ul>

	<p>Il Comitato o i soci possono proporre all'Assemblea Generale la nomina di soci onorari per i soci o le persone che si sono distinte per il loro impegno o il loro lavoro per la causa dell'Associazione.</p> <p>I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa e partecipano alla vita dell'Associazione come gli altri soci.</p> <p>5.3. Ogni socio ha diritto a un voto in seno all'Assemblea.</p>
<b>ARTICOLO 6 AMMISSIONE</b>	<p>Le domande di adesione ordinaria sono indirizzate dall'interessato al Comitato.</p> <p>Il Comitato ammette nuovi soci e informa l'Assemblea Generale una volta all'anno.</p>
<b>ARTICOLO 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</b>	<p>La qualità di socio si perde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla morte della persona fisica o allo scioglimento della persona giuridica</li> <li>• mediante dimissioni scritte indirizzate al Comitato almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario</li> <li>• per esclusione da parte del Comitato, per "giusta causa"</li> </ul> <p>Il socio escluso ha diritto di appello all'Assemblea Generale. Il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla notifica della decisione del Comitato.</p>
<b>ARTICOLO 8 QUOTA ASSOCIATIVA</b>	<p>Ogni socio deve pagare la quota associativa annuale, stabilita dall'Assemblea Generale.</p> <p>Un socio che non ha pagato le quote per due anni consecutivi perde la qualifica di socio. La perdita della qualità di socio viene registrata dal Comitato.</p> <p>I soci che hanno perso il loro status di socio rimangono debitori delle quote non pagate.</p>
<b>ARTICOLO 9 RESPONSABILITÀ</b>	<p>I membri dell'Associazione non incorrono in alcuna responsabilità personale per gli impegni assunti dall'Associazione e assunti per suo conto; tali impegni sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell'Associazione.</p>

	È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri dell'Associazione.
<b>ARTICOLO 10 REMUNERAZIONE</b>	Tutti i membri dell'Associazione e i membri del Comitato agiscono su base volontaria e hanno diritto solo ad un risarcimento per le loro spese effettive e di viaggio.  Per le attività che vanno oltre il normale ambito della funzione, ciascun membro del Comitato può ricevere un adeguato compenso.
<b>CAPITOLO IV ORGANI</b>	
<b>ARTICOLO 11 ORGANI</b>	Gli organi dell'associazione sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Assemblea generale</li> <li>• Il Comitato</li> <li>• L'Organo di revisione dei conti.</li> </ul>
<b>TITOLO 1 ASSEMBLEA GENERALE</b>	
<b>ARTICOLO 12 A) COMPOSIZIONE E SESSIONI</b>	L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. È composto da tutti i membri.  Si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria.  Può anche riunirsi in sessione straordinaria ogni qualvolta sia necessario su richiesta del Comitato o di 1/5 dei suoi membri.
<b>ARTICOLO 13 B) CONVOCAZION -E E COSTITUZIONE</b>	Il Comitato comunica per iscritto ai soci la data dell'Assemblea generale con almeno 4 (quattro) settimane di anticipo.  L'avviso di convocazione della riunione, compreso l'ordine del giorno, deve essere inviato dal Comitato a ciascun socio con almeno 14 (quattordici) giorni di anticipo.  I soci possono presentare proposte all'assemblea; in tal caso devono inviarle per iscritto al Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

	L'Assemblea Generale (ordinaria o straordinaria) è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci presenti.
<b>ARTICOLO 14</b> <b>C)</b> <b>PROCEDURE</b>	<p>1. <u>Presidenza</u> L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Comitato.</p> <p>2. <u>Quorum</u> Le decisioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti. In caso di parità, il voto del Presidente conta doppio.</p> <p>3. <u>Maggioranza qualificata</u> Le decisioni relative alla modifica dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione possono essere prese solo a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.</p> <p>4. <u>Votazioni ed elezioni</u> Le votazioni e le elezioni si svolgono per alzata di mano. Su richiesta di un terzo dei membri presenti, le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.</p>
<b>ARTICOLO 15</b> <b>D)</b> <b>COMPETENZE</b>	<p>L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:</p> <p>a) su proposta del Comitato, conferisce la qualifica di "socio d'ufficio" alle persone giuridiche socie</p> <p>b) elegge i membri del Comitato, compresi i membri proposti dai soci d'ufficio dell'Associazione</p> <p>c) designa, tra i membri del Comitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un presidente,</li> <li>- uno o più Vicepresidenti, che, a seconda dell'anzianità di servizio, sostituiscono il Presidente in caso di assenza dello stesso</li> </ul> <p>d) nomina i revisori dei conti</p> <p>e) discute la strategia elaborata dal Comitato e i piani finanziari</p> <p>f) adotta il bilancio annuale</p> <p>g) approva i conti annuali</p> <p>h) esercita la vigilanza sugli altri organi dell'associazione, che può revocare per giusta causa</p> <p>i) decide sui ricorsi di un socio contro la decisione del Comitato di rimuoverlo dalla sua qualifica</p> <p>j) fissa l'importo dei contributi annuali</p> <p>k) decide in merito a tutte le modifiche dello statuto</p> <p>l) decide lo scioglimento dell'Associazione.</p>

<b>TITOLO 2 COMITATO</b>	
<p><b>ARTICOLO 16</b> <b>A)</b> <b>COMPOSIZIONE</b> <b>E</b> <b>FUNZIONAMEN</b> <b>-TO</b></p>	<p>Il Comitato è composto da un minimo di 5 membri, compresi i membri di diritto, il Presidente e i Vicepresidenti, eletti dall'Assemblea Generale.</p> <p>Il Comitato è liberamente organizzato e può assegnare funzioni al suo interno, ad eccezione del Presidente e dei Vicepresidenti nominati dall'Assemblea Generale.</p> <p>Il mandato è di un anno, sempre rinnovabile.</p> <p>Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari dell'Associazione lo richiedano.</p> <p>I 2/3 dei membri del Comitato possono chiedere per iscritto la convocazione di una riunione, che deve avvenire entro un mese.</p> <p>Affinché le delibere siano valide, deve essere presente almeno la metà dei membri del Comitato, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti.</p> <p>Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Anche il Presidente vota. In caso di parità di voti, egli decide.</p> <p>I dipendenti dell'Associazione possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto.</p>
<p><b>ARTICOLO 17</b> <b>B)</b> <b>COMPETENZE</b></p>	<p>Il Comitato è autorizzato a compiere tutti gli atti e ad adottare tutte le misure e le iniziative utili al raggiungimento dello scopo dell'associazione: a tal fine, ha tutti i poteri non riservati all'Assemblea Generale.</p> <p>In particolare, il Comitato ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) stabilisce la strategia</li> <li>b) convoca le assemblee generali ordinarie e straordinarie</li> <li>c) decide sull'ammissione di nuovi soci e accetta le dimissioni dei soci</li> <li>d) dichiarare la perdita della qualità di socio ed espelle i soci dall'associazione</li> <li>e) sottopone all'Assemblea la proposta di conferire ad alcune persone giuridiche socie la qualifica di</li> </ul>

	<p>soci d'ufficio</p> <p>f) assicura l'applicazione dello Statuto e amministra il patrimonio dell'Associazione</p> <p>g) rappresenta l'associazione nei confronti di terzi e stabilisce il diritto di firma.</p> <p>Il Comitato può anche:</p> <p>h) adottare i regolamenti dell'Associazione</p> <p>i) conferire dei mandati di studio o di progetto</p> <p>j) nominare un segretario o una segretaria, un tesoriere o una tesoriera, assumere il personale necessario e stabilirne l'elenco delle competenze.</p> <p>L'Associazione è validamente rappresentata con le firme a due del Presidente e di un membro del Comitato autorizzato a firmare (compreso un Vice-Presidente), o di un Vice-Presidente e di un membro del Comitato autorizzato a firmare (compreso un Vice-Presidente).</p>
<p><b>ARTICOLO 18</b> <b>COMMISSIONI</b></p>	<p>Il Comitato può istituire le Commissioni necessarie per raggiungere lo scopo dell'Associazione e, in particolare, per trattare, studiare o approfondire temi particolari.</p> <p>Le Commissioni sono composte da soci del Comitato o dell'Associazione e da specialisti esterni.</p> <p>Con la decisione di istituire una Commissione, il Comitato ne stabilisce la composizione e definisce i suoi compiti e le risorse finanziarie disponibili.</p> <p>I soci esterni sono in linea di principio remunerati; i soci interni possono essere remunerati in base all'articolo 10 dello Statuto.</p> <p>Le Commissioni riferiscono al Comitato.</p>
<p><b>TITOLO 3 L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI</b></p>	
<p><b>ARTICOLO 19</b> <b>Qualità e conti</b></p>	<p>L'Assemblea Generale nomina due revisori dei conti ogni anno. Può anche affidare questo compito a una società fiduciaria.</p> <p>Il revisore dei conti verifica il conto d'esercizio e il bilancio annuale preparati dal Comitato e presenta una relazione scritta e dettagliata all'Assemblea Generale ordinaria annuale.</p>

**CAPITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

<b>ARTICOLO 20</b> <b>MODIFICA</b> <b>DELLO STATUTO</b>	Le modifiche allo statuto possono essere apportate solo per decisione di un'Assemblea Generale con la maggioranza dei 2/3 dei voti, purché siano all'ordine del giorno.
<b>ARTICOLO 21</b> <b>SCIoglimento</b> <b>DELL'ASSOCIAZI</b> <b>ONE</b>	Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo su richiesta del Comitato o della metà dei soci aventi diritto di voto, in un'Assemblea Generale straordinaria convocata appositamente a tale scopo. La decisione di scioglimento richiede l'approvazione dei 2/3 dei voti. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad una persona giuridica che persegue lo stesso scopo o uno scopo simile, che beneficia dell'esenzione fiscale e che è scelta dall'Assemblea generale.  È esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio dell'Associazione ai soci.
<b>ARTICOLO 22</b> <b>DISPOSIZIONE</b> <b>TRANSITORIA</b>	Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea Generale costitutiva del 1 dicembre 2021 a Berna.